

Guida antiriciclaggio: le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore quali assegni, vaglia, libretti, ecc.

di **Giuseppe Zambon**

Pubblicato il 14 aprile 2008

La limitazione all'uso del denaro contante e di titoli al portatore nelle **transazioni tra soggetti diversi** e quelle nella circolazione di assegni e vaglia è stata inizialmente prevista con l'articolo 1 del Decreto Legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991, che ha introdotto nell'ordinamento italiano le misure di prevenzione del riciclaggio.

Ho deciso di dare ampio spazio a questo argomento, sia per le problematiche che ha posto nel tempo, dal 1991 ad oggi (in parte ancora attuali), sia per l'attualità dell'argomento stesso, a meno di un mese dalla prossima entrata in vigore delle nuove e più stringenti norme antiriciclaggio. Ho quindi cercato di dare risposta alle possibili domande e soluzione alle probabili questioni con l'ausilio anche della prassi e della numerosa giurisprudenza formatasi negli anni.

La normativa in vigore fino al 29 aprile 2008

L'importo "superiore a 12.500 euro" ovunque ricorra ha sostituito l'originario importo di "superiore a venti milioni di lire" (€ 10.329,13), che è stato così elevato dall'art. 1 del D.M. 17.10.2002 e viene a sua volta sostituito dall'importo "pari o superiore a 5.000 euro" dall'art. 49 del D.Lgs. 231 del 21.11.2007 con decorrenza 30.04.2008

Essendo prevista solo per il 30.04.2008 la data di entrata in vigore programmata delle nuove norme sulla limitazione del contante e dei titoli al portatore introdotte con il D.Lgs. 231/2007, sono a tutt'oggi ancora operative le seguenti regole:

1. IL DIVIETO di eseguire **tra soggetti diversi**, senza il tramite di un intermediario abilitato tra quelli previsti dalla norma, **il trasferimento, a qualsiasi titolo**, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, se il **valore è complessivamente superiore a 12.500 euro**.

Il **trasferimento per contanti** per il tramite di **intermediario abilitato** deve essere effettuato mediante **disposizione accettata per iscritto** dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal **terzo giorno lavorativo successivo** a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

La comunicazione, da parte del debitore al creditore, dell'avvenuta accettazione produce l'effetto estintivo del debito (primo comma, art. 1277 C.C.) e, nei casi di mora del creditore, anche la liberazione dell'obbligazione, sostituendo a tutti gli effetti il deposito eseguibile dal debitore e la sua accettazione o validazione (art. 1210 C.C.).

2. LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE degli altri mezzi di pagamento, quali **vaglia postali e cambiari e assegni postali, bancari e circolari**, con l'obbligo di indicare sugli stessi **il nome o la ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**, se di importo superiore a **12.500 euro**.

E' possibile l'emissione contemporanea di più assegni, ciascuno di importo non superiore al limite di soglia, anche se riferiti alla medesima operazione complessivamente superiore all'importo (Direzione Generale del Tesoro - Servizio V antiriciclaggio - parere n. 62 dell'11/11/1997)

3. L'OBBLIGO, previsto per il saldo dei **libretti al portatore**, di non poter essere superiore a **12.500 euro**. I libretti accesi prima del 1991 con saldo superiore a 12.500 euro dovevano essere estinti, ridotti sotto soglia o resi nominativi entro il 31 gennaio 2005, con proroga al 1 luglio 2005 per la sola applicazione delle sanzioni; in caso di presentazione allo sportello, in data successiva al 31 gennaio 2005, dei titoli in parola con saldo superiore alla menzionata soglia, infatti, l'operatore bancario era comunque tenuto a segnalare al MEF le generalità del possessore del libretto al portatore.

Si precisa, inoltre, che il saldo dei titoli in oggetto avente rilevanza ai fini degli adempimenti suddetti è quello riportato sul titolo. Nel caso in cui il saldo diventi superiore a 12.500 euro in seguito all'accreditamento degli interessi al momento della presentazione del libretto allo sportello, l'operatore non dovrà effettuare la segnalazione se il cliente provvederà alla contestuale regolarizzazione del titolo.

Inoltre:

v Restano invariate le disposizioni relative ai **pagamenti effettuati allo Stato** o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' anche possibile versare (senza limitazione d'importo) nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario la somma di denaro equivalente al credito maggiorato di due decimi per evitare il pignoramento (art. 494 C.P.C.).

v Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il **ritiro della provvista previa restituzione del titolo** all'emittente.

A parere dello scrivente vi sono quattro concetti (quelli compresi nei riquadri) da esaminare in modo particolare per comprendere appieno sia i limiti della disposizione sia le differenze, che in seguito analizzeremo, con la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2007, oggetto di questa dispensa.

1^ CONCETTO: il trasferimento è **legittimo** solo se eseguito a favore o per il tramite di **intermediario abilitato**, inteso come chi, per legge o per effetto di provvedimento amministrativo, è svincolato dai limiti relativi all'uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni ed alla circolazione degli altri mezzi di pagamento; tali soggetti sono **i primi nove** ora riportati nel nuovo elenco degli Intermediari Finanziari di primo livello (**banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, agenti di cambio, agenti per la riscossione**) a cui si aggiungono le **società fiduciarie**, ora elencate tra gli Intermediari Finanziari di secondo livello.

Non rientrano, naturalmente, nel divieto i titoli e i libretti di deposito e risparmio nominativi, in quanto finalità della norma è quella di **evitare l'anonimato** nei trasferimenti finanziari di una certa rilevanza.

Nella violazione sono coinvolti e **corresponsabili** (e conseguentemente sanzionati) **tutti i soggetti dell'operazione**: sia coloro hanno effettuato il trasferimento sia coloro che acquisiscono i valori trasferiti.

2^ CONCETTO: la questione senz'altro più complessa sul piano interpretativo si è rivelata quella di chiarire quando debba intendersi superata la soglia dei 12.500 euro al di sopra della quale il trasferimento senza il tramite di intermediario abilitato è vietato. A parte il caso del trasferimento in unica soluzione di una somma eccedente i 12.500 euro, che costituisce oggettivamente illecito, si è posto il problema se si realizza la fattispecie di illecito in presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma di ammontare complessivo superiore.

Sotto tale aspetto, la chiave di lettura della disposizione è stata individuata nel significato attribuibile, secondo le intenzioni del legislatore, all'avverbio "**complessivamente**".

Due le ipotesi possibili che, in proposito, sono state individuate: l'avverbio ha valore **TEMPORALE** e, cioè, si riferisce alla **cumulabilità di più trasferimenti di mezzi di pagamento della stessa o di diversa specie** (denaro, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore) **effettuati in un determinato arco di tempo (peraltro non definito)**; ovvero ha valore **OGGETTIVO** e, cioè, si limita a chiarire che, **nell'ambito dello stesso trasferimento, ai fini della configurazione dell'illecito, sono cumulabili le varie specie di mezzi di pagamento** indicate nella disposizione (ad es., trasferimento di 15.000 euro eseguito per 10.000 euro in contanti e per 5.000 euro in titoli al portatore).

Un contributo decisivo per la comprensione della disposizione è venuto da interventi sia della Commissione Antiriciclaggio sia del Consiglio di Stato.

La Commissione, in sede di esame delle contestazioni mosse per presunte violazioni a carico di società proprietaria di magazzini del tipo cash and carry, dove da parte di una stessa persona possono essere fatti più acquisti di merce nell'arco della giornata o, comunque, in un ristretto periodo di tempo, ha espresso il parere (sedute del 22 dicembre 1994 e del 28 settembre 1995) che i singoli acquisti costituiscono operazioni distinte ed autonome, per cui ogni trasferimento valutario correlato a ciascun acquisto va considerato separatamente e non è soggetto a cumulo.

A sua volta il Consiglio di Stato, al quale l'Amministrazione del tesoro ha sottoposto il caso di più trasferimenti valutari riconducibili alla stessa operazione, ha, con parere n. 1504/1995 Sez. III del 12.12.2005, espresso l'avviso che ***"in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell'evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz'altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio oggettivo, tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari"***.

Al riguardo ha osservato che *"non parrebbe in realtà giustificata l'applicazione del predetto limite all'uso di denaro o di titoli al portatore (non importa se separatamente o cumulativamente) nell'ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque, dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme inferiori al limite di legge, come avviene generalmente con il contratto di somministrazione mediante il quale viene pattuita una serie di prestazioni con pagamenti a scadenze prefissate: in tale situazione, infatti, pur mettendosi in atto un unico disegno negoziale, la imposizione del limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori economici"*. *"Analogamente - aggiunge il Consiglio di Stato - non sarebbe giustificata l'applicazione del divieto in parola nell'ipotesi in cui una obbligazione, relativa ad un importo complessivo superiore alla soglia di legge, preveda l'adempimento da parte di una pluralità di coobbligati, per somme in ciascun caso inferiori al detto limite"*, concludendo che *"resta comunque impregiudicato il potere dell'autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta"*.

Secondo il Ministero delle Finanze, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione e dal Consiglio di Stato, tra loro coordinati, la disposizione va così interpretata:

a) in via generale, il divieto in essa previsto riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo superiore a 12.500 euro, **anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;**

b) in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto**, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi:

- a distinte ed autonome operazioni (ad es. cash and carry);

- alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione

stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza di preventivo

accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

c) rientra, in ogni caso, nel **potere discrezionale dell'Amministrazione** valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo **specifico scopo di eludere il divieto** imposto dalla disposizione.

3^ CONCETTO: la Commissione Antiriciclaggio, quando era vigente il Ministero del Tesoro, ha ritenuto di considerare questo **illecito** come **"oggettivo"** e, pertanto, sempre assoggettabile ad irrogazione di sanzione, giacché non è ritenuta rilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, la ragione che ha generato il trasferimento, in quanto ne è previsto il divieto **a qualsiasi titolo**, indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce.

Il fatto che l'operazione sia lecita non costituisce circostanza esimente.

Della **liceità** si potrà tenere eventualmente conto in sede di determinazione della pena, quale **circostanza attenuante**.

4^ CONCETTO: altro concetto importante da tenere in considerazione è quello per cui l'illecito si compie solo se il trasferimento avviene **tra soggetti diversi**.

Secondo il parere dell'ex Minfinanze, perché la violazione si realizzi è necessario che il trasferimento intercorra **tra soggetti costituenti distinti centri di interesse**. Sono, ad esempio, sempre soggetti diversi, per la Commissione antiriciclaggio, **la società e il socio** e pertanto il trasferimento di denaro (conferimento di capitale, distribuzione di dividendi o utili, prelevamenti e versamenti dei soci in acconto o anticipazione di utili o a titolo di finanziamento o mutuo) tra di essi soggiace alla normativa del limite di 12.500 euro. Lo stesso dicasi per i trasferimenti di denaro tra **società dello stesso gruppo** e tra **società collegate e controllate**.

Non di meno sono considerati **tra di loro soggetti diversi i familiari**, perciò anche il trasferimento di denaro tra genitori e figli o tra coniugi (**se non trasferiscono beni in comunione o cointestati**) deve rispettare le norme antiriciclaggio (Pretura di Torino 22.01.1996 n. 480).

In tema di titoli al portatore la Commissione ha espresso l'avviso che l'estinzione da parte di un coniuge di un certificato di deposito al portatore di importo eccedente i 12.500 euro, acceso dall'altro coniuge, non costituisce violazione della norma, **se i coniugi versano in regime di comunione di beni**: infatti, in tal caso, non si realizza l'ipotesi del trasferimento tra soggetti diversi, in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione.

Per determinare l'effettiva area di operatività delle disposizioni che si stanno commentando, occorre fare riferimento ai **criteri interpretativi** desumibili dalle decisioni degli organi che se ne sono occupati istituzionalmente, ciascuno nell'ambito della propria competenza: l'**Amministrazione del Tesoro**, il Comitato legge n. 197/1991, meglio conosciuto come **Comitato Antiriciclaggio** e la **Commissione Antiriciclaggio**.

Si propongono, quindi, al lettore una serie di **massime di prassi** di questi tre organi istituzionali, **da interpretare con un alto livello di critica**, nella considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute che entrano in vigore il prossimo 30 aprile 2008.

L'ex Ministero del Tesoro, con lettera del 25 novembre 1991 diretta all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha precisato che:

v ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo **l'ipotesi del cumulo** rimane circoscritta nell'ambito della previsione del trasferimento del **contante**, dei **libretti** e dei **titoli al portatore**, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento (assegni e vaglia);

La Commissione, che in un primo tempo si era pronunciata per la cumulabilità di più assegni singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, emessi nella stessa data privi dell'indicazione del beneficiario, ritenendoli titoli al portatore rientranti nella previsione della norma, ha successivamente cambiato orientamento, maturando, anche alla luce della citata lettera dell'Amministrazione del tesoro, la convinzione che, a differenza del contante (mezzo di pagamento del tutto anonimo), gli assegni in questione, sebbene privi dell'indicazione del beneficiario, lasciano comunque traccia dell'operazione

compiuta sia presso la banca negoziatrice che presso la banca trattaria (gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione dei relativi dati e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, cui sono tenuti gli intermediari abilitati, riguardano anche le operazioni frazionate).

v l'assegno in valuta estera per un controvalore superiore alla soglia di legge **tratto su conto acceso presso banca estera da non residente in favore di residente**, privo della clausola di non trasferibilità, non dà luogo ad illecito amministrativo, quando il beneficiario residente presenta l'assegno in banca per l'incasso: infatti, in tal caso, pur in assenza della clausola di non trasferibilità (la norma interna non vincola il non residente), lo spirito della legge risulta sostanzialmente rispettato;

v nell'ipotesi di versamento da parte del beneficiario di un assegno di importo superiore alla soglia di legge, privo dei requisiti richiesti, su conto cointestato con altro soggetto, quest'ultimo rimane estraneo alla violazione non essendo formalmente destinatario del trasferimento e non assumendo rilevanza, ai fini sanzionatori, un suo eventuale comportamento agevolativo.

Il Comitato Antiriciclaggio, pronunciandosi su specifici quesiti provenienti dal settore degli operatori, ha espresso l'avviso che:

o gli assegni tratti per importo superiore alla soglia di legge da non residente su **conto estero intrattenuto presso banca italiana** devono sottostare alle disposizioni della normativa antiriciclaggio sulla nominatività e non trasferibilità del titolo (parere n. 25 del 20 giugno 1995);

o la norma riguarda esclusivamente titoli che sono "mezzi di pagamento" e, tra questi, i "vaglia cambiari" speciali, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia;

non rientra nella previsione di tale norma il “vaglia cambiario” ordinario (meglio conosciuto come “cambiale”) che non è mezzo di pagamento ma obbligazione (parere n. 28 del 9 novembre 1995);

o l’obbligo di indicare sull’assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge il nominativo del beneficiario si intende soddisfatto anche **utilizzando espressioni come “m/m” o “a me stesso”**, che nella prassi bancaria equivalgono alla completa apposizione del nome e del cognome del traente l’assegno (parere n. 70 del 24 luglio 1998).

La Commissione Antiriciclaggio, nell’ambito di procedimenti a carico di soggetti ai quali è stata contestata la violazione della disposizione in esame, si è così espressa:

§ Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità **rinvenuto in possesso di soggetto diverso dal traente** e dal beneficiario in sede di controllo doganale. La circostanza che l’interessato, pur non essendone diretto beneficiario, fosse in possesso dell’assegno, **dimostra che questo ha formato oggetto di trasferimento in violazione della norma.**

§ Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità presentato in banca per l’accredito e successivamente richiamato o protestato per mancanza di fondi. Poiché l’assegno è stato emesso senza la clausola di non trasferibilità e, quindi, quale mezzo di pagamento idoneo alla circolazione in contrasto con la previsione normativa, il fatto costituisce violazione, in quanto **a nulla rileva che lo stesso assegno sia stato richiamato o sottoposto a procedura di protesto.**

§ Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità **emesso dal traente in proprio favore su conto corrente a lui solo intestato e dallo stesso versato su conto corrente cointestato con altro soggetto.** Atteso che i soggetti cointestataria di conto corrente vanno considerati comproprietari in parti uguali delle disponibilità in esso risultanti, nell’ipotesi di cui sopra, **il trasferimento tra soggetti diversi**

si intende realizzato per la metà dell'importo dell'assegno, per cui la violazione va circoscritta a tale importo.

§ Assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro privo dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Assume particolare rilievo, sul piano dell'illice

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l